



Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.20

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. VERCESI CHIARA - Vice Sindaco	Sì
3. GHEZZI MASSIMO - Consigliere	Sì
4. BRUNO ANDREA - Consigliere	Sì
5. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
6. GIANPAOLO CAGNONI - Consigliere	Sì
7. FARAVELLI CARLOTTA - Consigliere	Sì
8. POZZI ANDREA - Consigliere	Sì
9. COLOMBI PAOLO - Consigliere	Sì
10. SCAGNI MARTINA - Consigliere	Sì
11. ROTA MATILDE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2020;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

RICHIAMATA la Delibera CC n. 15 del 29/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8*

della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castana non è presente e/o operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

PRESO ATTO che, in riferimento all’aggiornamento biennale 2024-2025, il Piano Economico Finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare in questa stessa seduta, ammonta ad € 132.862,00;

CONSIDERATO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

EVIDENZIATO che la norma in vigore propone due modalità alternative rispettivamente descritte al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo previsto dal suddetto comma 651, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

RILEVATO che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE Le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- a) l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) corredato di tutti gli allegati;
- b) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTA la relazione tecnico – illustrativa allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024, come riportati nella seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,25034	0,21029	0,60	745,24401	0,27758	124,11890
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,25034	0,24533	1,40	745,24401	0,27758	289,61077
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,25034	0,27037	1,80	745,24401	0,27758	372,35670
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,25034	0,29039	2,20	745,24401	0,27758	455,10263
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,25034	0,31042	2,90	745,24401	0,27758	599,90801
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,25034	0,32544	3,40	745,24401	0,27758	703,34043

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,34507	0,17599	4,20	0,34268	1,43926
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,34507	0,27606	6,55	0,34268	2,24455
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,34507	0,21739	5,20	0,34268	1,78194
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,34507	0,14838	3,55	0,34268	1,21651
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,34507	0,45894	10,93	0,34268	3,74549
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,34507	0,31401	7,49	0,34268	2,56667
107-Case di cura e riposo	1,00	0,34507	0,34507	8,19	0,34268	2,80655
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,34507	0,38993	9,30	0,34268	3,18692
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,34507	0,20014	4,78	0,34268	1,63801
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,34507	0,38303	9,12	0,34268	3,12524
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,34507	0,52451	12,45	0,34268	4,26637
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,34507	0,35887	8,50	0,34268	2,91278
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,34507	0,40028	9,48	0,34268	3,24861
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,34507	0,31401	7,50	0,34268	2,57010
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,34507	0,37613	8,92	0,34268	3,05671
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,34507	1,67014	39,67	0,34268	13,59412
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,34507	1,25605	29,82	0,34268	10,21872
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,34507	0,82127	19,55	0,34268	6,69939
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,34507	0,90063	21,41	0,34268	7,33678
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,34507	2,09112	49,72	0,34268	17,03805
121-Discoteche, night club	1,64	0,34507	0,56591	13,45	0,34268	4,60905

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RITENUTO NECESSARIO stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ Rata in acconto – 33,33%	31.08.2024
2^ Rata in acconto – 33,33 %	31.10.2024
Rata a saldo – 33,34%	10.12.2024
Versamento in un'unica soluzione	31.10.2024

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 28 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147-bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dichiarata aperta la discussione, il Sindaco cede la parola alla dr.ssa Silvia Calvi che relazione sull'oggetto della trattazione;

Sentito il cons. Colombi, lo stesso preannuncia voto di astensione non avendo avuto il tempo materiale di esaminare adeguatamente gli atti/documenti tecnici

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Colombi Paolo, Scagni Martina, Rota Matilde), resi in forma palese

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le integrali premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe Tari per l'anno 2024 e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;
- 3) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000,

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Colombi Paolo, Scagni Martina, Rota Matilde), resi in forma palese

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario Comunale
Dott MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 130 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, lì 29/06/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Aurelia Bottoli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 25/06/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Castana, lì _____

Il Segretario Comunale
MUTTARINI GIAN LUCA